

----- STATUTO -----
----- dell'Associazione "ElisIda A.P.S." -----

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1)

Denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.ii.mm., di seguito indicato come CTS, del Codice civile e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata: Associazione ElisIda, la quale assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del RUNTS, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione, quindi, potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione sociale o l'acronimo APS e, in aggiunta, di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo ETS solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore. Essa ha durata illimitata.

L'Associazione di promozione sociale opera in tutto il territorio nazionale.

L'Associazione ha sede legale in Via Nazario Sauro n. 9 - 75012 Bernalda (MT).

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti dal parte del Legale rappresentante.

L'Associazione potrà, inoltre, istituire sezioni o sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 2)

Efficacia dello Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile e agisce nel rispetto del CTS, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.

ARTICOLO 3)

Finalità e Attività

L'Associazione fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'Ente si propone di:

- Promuovere e valorizzare il territorio sotto il profilo culturale, sociale, turistico e ambientale, attraverso l'organizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative culturali, sportive e ricreative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- Organizzare raccolte fondi, eventi benefici e iniziative solidali finalizzate al sostegno di persone e famiglie in condizioni di difficoltà economica, sanitaria o sociale, nonché al finanziamento di progetti di utilità sociale;
- Promuovere la salute e la prevenzione mediante:
 - organizzazione di screening sanitari gratuiti o a costi calmierati;
 - campagne informative e di sensibilizzazione;
 - convegni, seminari e incontri con professionisti del settore medico, sanitario e legale;
 - attività di prevenzione nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle carceri ed in ogni altra forma di aggregazione, pubblica o privata, nel rispetto della normativa vigente;
- Realizzare iniziative di sostegno sociale in favore di:
 - anziani;
 - minori e bambini;
 - donne in situazione di disagio o vulnerabilità;
 - soggetti in condizioni di marginalità o esclusione sociale.

Tali interventi potranno comprendere attività di ascolto, supporto psicologico, accompagnamento sociale, distribuzione di beni di prima necessità, servizi di assistenza, di consulenza legale e la istituzione, organizzazione e gestione di RSA.

- Organizzare convegni, incontri pubblici e percorsi formativi nelle scuole e nella comunità finalizzati alla diffusione dei valori della legalità, della cittadinanza attiva, del rispetto delle istituzioni e della responsabilità civile;
- Promuovere e, ove possibile, fornire assistenza legale e orientamento gratuito a persone in stato di bisogno, anche attraverso la collaborazione con professionisti abilitati, al fine di garantire la tutela dei diritti fondamentali.

- Promuovere iniziative volte alla tutela, alla salute e al benessere degli animali, contrastando ogni forma di maltrattamento e abbandono, sensibilizzando la cittadinanza al rispetto degli animali e favorendo attività di prevenzione, informazione, collaborazione con enti competenti, nonché iniziative di supporto alla cura e all'assistenza degli animali in condizioni di difficoltà.

L'Associazione persegue le finalità di cui al comma precedente attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale, di cui dell'ARTICOLO 5 del CTS, a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- 1) lett. a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- 2) lett. b): interventi e prestazioni sanitarie;
- 3) lett. c): prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- 4) lett. d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 5) lett. e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, ((alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199));
- 6) lett. f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- 7) lett. g): formazione universitaria e post-universitaria;
- 8) lett. h): ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- 9) lett. i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

- 10) lett. k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- 11) lett. l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 12) lett. n): cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- 13) lett. o): attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- 14) lett. r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- 15) lett. u: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- 16) lett. v: promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- 17) lett. w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- 18) lett. x: cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- 19) lett. z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, l'Associazione può stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'ARTICOLO 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm., attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm.

ARTICOLO 4)

Volontario e attività di volontariato

Per lo svolgimento delle attività di cui all'ARTICOLO 3 del presente statuto l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi dell'articolo 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell' articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, purchè non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm. .

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e che risultano assicurati ai sensi del precedente comma.

ASSOCIATI

ARTICOLO 5)

Ammissione

Ai sensi dell' articolo 35, comma 1, del CTS le Associazioni di promozione sociale sono associazioni costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre Associazioni di promozione sociale.

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente statuto.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. In questo ultimo caso gli enti devono perseguire finalità compatibili e/o complementari a quelle indicate nel precedente articolo 3. In questo caso la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo i criteri non discriminatori di cui al comma 2 del presente articolo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale e/o tutolare, che risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne o della persona con limitata capacità giuridica.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

7

ARTICOLO 6) Diritti e doveri

Gli associati Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo articolo 17;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'articolo 29 del CTS;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "P. P.", "D.", "M.", and others, along with a large circular stamp.]

- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ARTICOLO 7)

Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 6 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.

8

L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ORGANI ASSOCIATIVI

ARTICOLO 8)

Organi sociali

Sono organi sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

- l'Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all' articolo 30 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm.);
- l'Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all' articolo 31 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm.).

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 9) *Assemblea*

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Se sono associati altri ETS questi hanno a disposizione massimo 5 voti in proporzione al numero degli iscritti.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati.

Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea si considera il numero dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. È possibile, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

10

ARTICOLO 10) Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo ARTICOLO 13 del presente statuto;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;

- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 11)

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 12)

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ARTICOLO 13)

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto, nel rispetto del criterio di alterità degli organi associativi, da numero minimo di 3 a un numero massimo di 11 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea, tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le riunioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le riunioni in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- delibera sulle richieste di ammissione e sulla esclusione dei soci.

12

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surrogata attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per

nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

ARTICOLO 14)

Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il VicePresidente, eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente è, altresì, autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Al Presidente è conferito, altresì, il potere di operare con banche ed uffici postali, con facoltà di apertura o estinzione di conti correnti dell'Associazione, di firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e, in generale, di sottoscrivere affidamenti con istituti bancari od agenzia, ivi compresa la stipula di polizze fideiussorie.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ARTICOLO 15)

Organo di controllo

Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm., l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm., la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ARTICOLO 16)

Organo di Revisione legale dei conti

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all' articolo 31 D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm., può deliberare di nominare - nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle

attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ARTICOLO 17)
Il Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.

ARTICOLO 18)
Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere può essere scelto sia tra i componenti del Consiglio Direttivo, sia tra soggetti esterni, anche non associati, purché in possesso di adeguata competenza amministrativa e organizzativa.

ARTICOLO 19)
Il Segretario

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Il Segretario può essere scelto sia tra i componenti del Consiglio Direttivo, sia tra soggetti esterni, anche non associati, purché in possesso di adeguata competenza amministrativa e organizzativa.

ASPETTI GESTIONALI

ARTICOLO 20)
Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;



Allegato "A"

- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ARTICOLO 21)

Risorse economiche e patrimoniali

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ARTICOLO 22)

Bilancio e rendicontazione

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm., in conformità ai modelli definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al comma 3 dell' articolo 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm., e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

ARTICOLO 20)
Bilancio sociale
Il Bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall' articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm.

ARTICOLO 23)
Divieto di distribuzione degli utili e l'obbligo di utilizzo del patrimonio
L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell' articolo 8 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 24)
Convenzioni
Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 56 comma 1 del D. Lgs. n.117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 25)
Personale retribuito
L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall' articolo 36 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm. . L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all' articolo 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.
I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall' articolo 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione.

ARTICOLO 26)
Responsabilità dell'Associazione
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e

solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

SCIoglimento

ARTICOLO 27)

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall' articolo 9 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 28)

Norma di rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

[Handwritten signature]

TUTTI I SOCI FONDATORI

18

1. Lara Valeria Gabriella Tataranno *[Handwritten signature]*
2. Pietro Annio Lo Franco *[Handwritten signature]*
3. Antonio Lo Franco *[Handwritten signature]*
4. Raffaella Paola Maria Felicia Tataranno *[Handwritten signature]*
5. Francesco Venafrà *[Handwritten signature]*
6. Loredana Panetta *[Handwritten signature]*
7. Francesco Salvatore Lapadula *[Handwritten signature]*
8. Pietro Calandriello *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LA FUNZIONARIA (P)
Maria Teresa Montanaro
Firma su delega del Direttore Provinciale
(Vincenzo Lauro)

[Handwritten signature]